



CITTÀ DI SULMONA
Medaglia d'Argento al Valor Militare
PROVINCIA DELL'AQUILA

COMUNE DI SULMONA

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI NIDO E MICRONIDO COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° del _____

Indice

PREMESSA

FINALITÀ DEL SERVIZIO NIDO E MICRONIDO COMUNALI

I servizi nido e micro nido non hanno un fine assistenziale ma rappresentano un luogo di vita quotidiana, di gioco e apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Forniscono una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli. Offrono ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo alle loro potenzialità affettive, sociali e cognitive e le numerose indagini condotte a livello internazionale e nazionale evidenziano come dei servizi così intesi abbiano ricadute positive non solo sulla crescita e lo sviluppo dei bambini, ma anche sulle famiglie che trovano in essi oltre ad un aiuto nella conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, uno spazio di incontro, confronto e crescita della propria dimensione genitoriale. I servizi promuovono l'uguaglianza delle opportunità educative secondo i principi del rispetto della diversità, libertà, solidarietà ed accoglienza.

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Presente Regolamento, nelle quadro delle disposizioni normative di settore, disciplina le modalità di accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Sulmona e il rimborso alle famiglie delle spese sostenute per la frequenza del proprio bambino presso il nido di infanzia o il micronido comunale nell'ipotesi in cui l'Ente sia assegnatario di contributi a valere su fondi erogati da Enti terzi di qualsiasi natura essi siano.
2. Il servizio Nido è rivolto ai tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi (3 anni) le cui famiglie risiedono prioritariamente nel territorio del Comune di Sulmona.
3. Il servizio del Micro nido è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 36 mesi , le cui famiglie siano residenti prioritariamente nel territorio comunale di Sulmona.
4. I servizi, qualora le sezioni risultassero scoperte di utenza residente, è rivolto anche ai bambini residenti nei Comuni dell'Ambito Sociale Distrettuale.
5. Nel nido e nel micronido comunali trovano accesso tutti i bambini senza alcuna distinzione di sesso, di cultura, lingua, religione, condizioni personali e sociali.
6. Il nido garantisce il pieno diritto dei bambini che presentino difficoltà fisiche, psichiche, motorie e sensoriali (legge 104/1992) ad essere accolti in condizioni di parità con gli altri bambini, escludendo ogni soluzione di emarginazione.
7. L'Amministrazione comunale può gestire i servizi direttamente o con affidamento a terzi secondo le modalità ammesse dalla normativa vigente, ritenuta più vantaggiosa e rispondente ai bisogni dell'intera collettività. In quest'ultimo caso il gestore risponderà direttamente all'Amministrazione comunale dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio. Il Comune esercita le funzioni di controllo e verifica nonché di regolamentazione.

ART. 2

UNITA' DI OFFERTA

Le unità di offerta riferite al presente Regolamento sono

- 1 Nido "Isola Felice" - Viale della Repubblica
- 2 sezioni di Micronido – Sezione Via L'Aquila e Sezione Viale Mazzini

La capienza massima delle strutture che ospitano il servizi nido e micronido è determinata sulla base della normativa regionale

ART. 3 CALENDARIO, ORARIO E FUNZIONAMENTO

1. L'articolazione organizzativa del servizio nido e micronido è garantita, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e dalle ore 8.00 alle ore 13 del sabato, salvo diverse modalità da definire con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il micro nido è aperto dalle ore 8,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì, salvo diverse modalità da definire nel rispetto delle vigenti normative.
3. L'Asilo rispetta il normale calendario scolastico nazionale previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione ed osserva, pertanto, i giorni di chiusura obbligatoria previsti.
4. I bambini non possono essere prelevati dal servizio da estranei alla famiglia o da minori; qualora i genitori non possano provvedere direttamente dovranno informare gli educatori e indicare il soggetto autorizzato al ritiro. Quest'ultimo dovrà presentare al personale del nido idoneo documento di identità.
5. Si fa obbligo ai genitori di comunicare per iscritto tempestivamente agli uffici di competenza eventuali mutamenti riguardanti lo status genitoriale.
6. Prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura non possono essere accettati o trattenuti i bambini al nido.

ART. 4 ACCESSO AL SERVIZIO

1. L'Amministrazione rende noto annualmente con uno o più bandi i periodi e le modalità di iscrizione e di ammissione ai nidi d'infanzia.
2. Potranno essere presentate domande anche successivamente alla scadenza dell'avviso. In quest'ultimo caso le domande comunque pervenute entro il 31 dicembre del medesimo anno verranno prese in considerazione solo nel caso in cui, a graduatoria esaurita ci sarà ancora disponibilità di posti nei servizi.
3. L'ammissione al servizio è concessa per il periodo dal 1° settembre dell'anno in corso.
4. Le domande sprovviste di documentazione o incomplete non verranno valutate. L'Ufficio competente potrà chiedere documentazione integrativa e qualora la stessa non venga prodotta la domanda non verrà istruita.
5. Gli uffici comunali provvederanno alla verifica delle autocertificazioni e qualora dovessero emergere elementi mendaci sulle dichiarazioni presentate, il dichiarante decadrà dai benefici e incorrerà nelle sanzioni penali previste per false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.
6. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
 - a. Modello ISEE reso ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159;
 - b. Certificato rilasciato dalla Commissione competente territorialmente per i bambini portatori di handicap;
 - c. Copia del certificato di vaccinazione.

- d. Documento di identità del genitore che sottoscrive la domanda

I bambini extracomunitario dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno.

7. Si potrà presentare domanda sia per il servizio nido che per il servizio di micronido. Una volta inserito in uno dei due servizi automaticamente il nominativo del bambino sarà depennato dall'altra graduatoria.

ART. 5 GRADUATORIE

1. L'Amministrazione rende noto annualmente con uno o più bandi i periodi e le modalità di iscrizione e di ammissione ai nidi d'infanzia.
2. All'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio competente sarà redatta apposita graduatoria sulla base dell'assegnazione di un punteggio definito in considerazione dei criteri di seguito specificati

1) DISAGIO PERSONALE O FAMILIARE

- a) Bambino in situazione di disabilità grave certificata (ex art 3 comma 1 legge 104/1992)

Punti 20

- b) Nucleo familiare in grave difficoltà nei compiti di assistenza ed educazione con minori tutelati dal Tribunale dei minori o segnalati dai servizi Sociali Comunali

Punti 20

- c) Presenza di genitore con disabilità avente certificazione di gravità o con invalidità pari al 100% residente e convivente con il nucleo

d) Punti 20

2) CONDIZIONE FAMILIARE

- a) Bambini con un solo genitore in possesso della responsabilità genitoriale, ovvero in caso di irreperibilità anagrafica accertata di un genitore

Punti 12

- b) Entrambi i genitori lavoratori **Punti 10**

- c) Un solo dei due genitori lavora **Punti 8**

3) CONSISTENZA DEL NUCLEO FAMILIARE

- a) Per ciascun gemello del bimbo per cui si sta presentando la domanda

Punti 3

- b) Fratelli frequentanti il nido **Punti 3**

c) Famiglia con 3 figli e più figli

Punti 4

I punteggi si sommano tra di loro. A parità di punteggio verrà data la precedenza:

- a) al bambino in situazione di disabilità grave certificata (ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992);
- b) al bambino orfano di entrambi i genitori;
- c) al bambino ospite in struttura a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori;

Applicati i predetti criteri in caso di ulteriore parità di punteggio verrà garantita la precedenza in graduatoria a chi ha l'ISEE più basso.

3. I bambini appartenenti a nuclei familiari non residenti nei Comuni dell'Ambito Sociale Distrettuale possono essere iscritti ai servizi nido e micronido. Per essi saranno predisposte apposite graduatorie definite secondo gli stessi criteri utilizzate per i residenti. In caso di ammissione sono soggetti, comunque, al pagamento della retta massima prevista per entrambi i servizi, salvo convenzioni con i comuni di residenza.
4. E' costituita riserva di posto per i bambini segnalati dal servizio sociale del Comune di Sulmona, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo.

ART. 6 INSERIMENTO

1. L'ammissione al servizio nido e micronido dei bambini avviene secondo la graduatoria elaborata dagli uffici che predisporranno apposita comunicazione. L'inserimento del bambino avviene gradualmente e deve essere seguito da uno dei genitori. Questa procedura serve a garantire un graduale e non traumatico inserimento. Il periodo di inserimento ha una durata media di 10-15 giorni, può variare a seconda delle esigenze e caratteristiche del bambino. Di norma solo nella terza settimana il bambino potrà essere lasciato anche dopo il riposo pomeridiano. Se, senza motivata giustificazione, il bambino non viene portato al nido o micronido per l'inserimento si determina l'automatica perdita del diritto di ammissione con lo scorrimento della graduatoria.

ART. 7 ASSENZE – DECADENZE - RINUNCIA

1. La frequenza deve avere carattere di continuità. Le assenze per malattia superiore a cinque giorni consecutivi (domenica inclusa), comportano sempre, al momento del rientro al nido, la presentazione di certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.
2. Sono previste dimissioni dall'asilo nido per rinuncia della famiglia, previa comunicazione scritta al Servizio Sociale almeno dieci giorni prima della data in cui il minore inizierà a non frequentare, tale periodo verrà in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta.
3. Si procederà alle dimissioni d'ufficio nei casi di:

- a. assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa retta;
 - b. inadempienza dei solleciti di versamento del contributo di frequenza, fermo restando l'obbligo del pagamento del contributo dovuto.
- 4 Il posto che si renderà libero per decadenza o rinuncia verrà assegnato mediante scorrimento della graduatoria.
- 5 Potrà essere conservato il posto per un periodo massimo di 3 mesi versando la normale retta di frequenza decurtata del 20% nei seguenti casi:
- a. documentati gravi motivi di salute del bambino o di uno dei genitori.
 - b. Interruzione del rapporto di lavoro di uno dei due genitori.

ART. 8

RETTE DI COMPARTECIPAZIONE

1. La determinazione della tariffa, relativa alla percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, mediante la contribuzione dell'utenza, spetta alla Giunta Municipale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del D.lgs. 267/2000.
Il costo complessivo del servizio Asilo Nido in base al Decreto Legislativo 28/02/1983 n. 55 convertito in Legge 131/1983 e dell'articolo 14 comma 4) del Decreto Legislativo 28/12/1989 n. 415 convertito in Legge 28/02/1990 n. 38, viene determinato facendo riferimento alle previsioni includendo tutte le seguenti spese:
 - spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi;
 - spese per acquisto di beni e servizi;
 - spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico e finanziario degli impianti ed attrezzature;
 - costi comuni a più servizi imputati ai singoli servizi sulla base di apposite percentuali.
 - spese manutenzioni ordinarie.
2. Il pagamento della retta di frequenza viene effettuato anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni mese nel modo che verrà indicato dall'Ufficio Servizi Sociali. In caso di servizio affidato in concessione il pagamento della retta dovrà essere versato direttamente al concessionario.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione, necessaria alla determinazione della retta, ovvero dichiarazioni incomplete o mendaci, sarà applicata d'ufficio la retta massima.
4. Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'inibizione dalla frequenza al nido con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Responsabile del Settore.
5. È inoltre esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente.
6. I periodi di sospensione didattica e di vacanza stabiliti dal calendario scolastico non sono computabili dalla retta mensile.

7. Per la quantificazione della retta si terrà presente il reddito di entrambi i genitori anche se i coniugi figurano in differenti stati di famiglia o in residenze diverse. Per la valutazione della situazione economica si applicano i criteri unificati di valutazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
8. Sarà applicata la decurtazione tariffaria del 50% esclusivamente per:
- a) Chiusura dell'asilo per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi giustificati da causa di forza maggiore;
 - b) Malattia certificata del bambino per un periodo pari o superiore a 20 giorni consecutivi.

Al fine, tuttavia, di favorire l'inserimento graduale dei bambini, solo per il mese di settembre e solo per il primo anno di frequenza, vengono effettuate le seguenti riduzioni della retta:

- a) inserimento dall'11 al 20 settembre: riduzione del 20%
- b) inserimento dal 21 al 30 settembre: riduzione del 30%.

Per gli inserimenti successivi al mese di settembre, la retta del primo mese viene applicata secondo le seguenti modalità:

- a) inserimento dal giorno 1 al 15 del mese: retta intera;
- b) inserimento dal giorno 16: riduzione del 50%.

Nel caso di più fratelli frequentanti tutti la stessa tipologia di servizio, nido d'infanzia o micronido, il primo paga la retta intera, per tutti gli altri la singola retta è ridotta del 25%.

ART. 9 RETTE DI COMPARTECIPAZIONE – criteri di calcolo

1. La retta di compartecipazione delle famiglie viene è stabilita in rapporto al reddito, secondo la normativa vigente.
2. Alle famiglie residenti che non presentano l'attestazione ISEE e ai non residenti viene applicata la retta massima.
3. Gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo della retta di compartecipazione da applicare sia per l'asilo nido che per il micronido sono i seguenti.

indicatore ISEE	di compartecipazione servizio nido	compartecipazione servizio micronido
Fino a 4000,00	20% della retta	20% della retta
da € 4001 a € 8000,00	40% della retta	40% della retta

da € 8001 a € 15000	60% della retta	60% della retta
da € 15.001 a € 28000	70% della retta	70% della retta
da € 28.001 a € 34.000	80% della retta	80% della retta
oltre 34001o in mancanza di certificazione ISEE o residenti fuori comune	100% della retta	100% della retta

4. Sono esentati dal pagamento delle rette del servizio nido e micronido tutti i bambini con disagio psicofisico e sensoriale riconosciuti ai sensi della L. 104/92 art. 3 comm. 3 per i quali sarà il Comune di Sulmona a sostenere il pagamento delle tariffe.

**ART.10
TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Il trattamento dei dati delle persone che presentano istanza per il servizio asilo nido e micronido sarà trattato in aderenza alle indicazioni fornite dal Reg. europeo 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati”,
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Comune che nello specifico sono quelle stabilite dal presente Regolamento e dalle leggi che regolano la materia.

ART. 11

RIMBORSI ALLE FAMIGLIE IN CASO DI FONDI NAZIONALI E/O REGIONALI E/O EUROPEI

ART. 11

RIMBORSI ALLE FAMIGLIE IN CASO DI FONDI NAZIONALI E/O REGIONALI E/O EUROPEI

1. Nel caso in cui il Comune di Sulmona sia assegnatario di contributi nazionali, regionali o europei da erogare alle famiglie quale rimborso delle spese sostenute per la frequenza del proprio bambino presso il nido di infanzia, essi saranno devoluti a favore delle famiglie residenti nel Comune di Sulmona, previa pubblicazione di idoneo avviso pubblico, salvo diverse previsioni da parte dell'Ente concedente.
2. I requisiti per accedere ai contributi sono due: essere in regola con i pagamenti per il servizio nido e presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità all'atto della richiesta del contributo.
3. A tutte le famiglie con un reddito ISEE fino a 8000,00 € sarà rimborsata la spesa totale sostenuta per il pagamento delle tariffe.
4. Il contributo di cui l'Ente è beneficiario, detratte le somme assegnate ai sensi del comma 3 del presente articolo, sarà ripartito secondo la percentuale indicata nella tabella sotto riportata in considerazione della collocazione nelle fasce di reddito riportate e quindi assegnato in misura uguale tra i richiedenti ammessi:

indicatore ISEE	Importo percentuale di contributo residuo da assegnare per classi di reddito ISEE
da € 8001 a € 15000	40%
da € 15001 a € 28.000	30%
da € 28.000 a € 34.000	20%
oltre 34001 o in mancanza di certificazione ISEE o residenti fuori comune	10%

5. Il rimborso complessivo non può comunque superare 1.500 euro per minore frequentante.

6. Chi abbia usufruito di altre forme di abbattimento dei costi del servizio non potrà ricevere alcun rimborso di cui al presente articolo. Dovranno all'uopo sottoscrivere apposita dichiarazione.

ART. 12

CONTROLLI

1. Ai sensi del D.P.R.445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
2. l'Amministrazione Comunale adotta procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese all'atto di presentazione della domanda di iscrizione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.
3. Analogo controllo viene effettuato sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) rese per l'accesso alle prestazioni agevolate, anche avvalendosi della collaborazione degli organi di vigilanza preposti.
4. In caso di accertamento di non veridicità si procederà, ai sensi di legge, alla trasmissione degli atti alla alle Autorità competenti e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

ART. 13

DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno educativo 2019/2020 fatto salvo l'art.11.che sarà efficace anche per l'anno scolastico 2018/2019.
2. Dall'entrata in vigore sono abrogati i regolamento e le disposizioni precedentemente adottati in materia.

3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.